

Azienda: LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI"

Indirizzo: Via Volontari della Libertà, 18/C - 22036 ERBA (CO)


Data: 05 Maggio 2020 **Integrazione:** Documento di Valutazione del Rischio Biologico - Covid-19

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO (COVID- 19)


Documento di regolamentazione delle misure interne al Liceo Galilei nel periodo dal 5 maggio 2020 al 17 maggio 2020, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in ambiente di lavoro -

(Art. 271 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)


Datore di Lavoro
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Rizzini


(firma)


RSPP
Prof. Giuseppe Privitelli


(firma)

Medico Competente
Dr. Gianfranco Terzaghi


(firma)

RLS
(Ass.te Tecn. Paura Vincenzo)


(firma)

In ottemperanza al protocollo condiviso del 24 aprile riguardante l'emergenza Covid-19 e la sicurezza sul lavoro, diramato tramite il portale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene predisposto il presente documento di regolamentazione di misure interne al Liceo Galilei di Erba per il periodo dal 5 maggio 2020 al 17 maggio 2020 il cui il testo si articola nei seguenti punti:

1. *informazioni ai lavoratori;*
2. *modalità di ingresso in Istituto;*
3. *istruzioni sull'accesso dei fornitori esterni;*
4. *pulizia e sanificazione in Istituto;*
5. *precauzioni igieniche personali;*
6. *utilizzo di dispositivi di protezione individuale;*
7. *gestione degli spazi comuni (depositi/spogliatoi, distributori di bevande e/o snack ...);*
8. *organizzazione e rimodulazione dell'attività lavorativa (turnazione, smart work ...);*
9. *gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti;*
10. *spostamenti interni, riunioni e formazione;*
11. *gestione di una persona sintomatica in Istituto;*
12. *sorveglianza sanitaria e collaborazioni tra medico competente, datore di lavoro e le RIs;*
13. *aggiornamento del documento di regolamentazione delle misure interne all'Istituto.*

PREMESSA

Venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare gli enti nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività lavorative può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Pertanto le Parti sono convenute con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere agli enti di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro, unitamente alla possibilità di ricorrere al lavoro agile e con soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

L'obiettivo del presente documento di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in un ambiente di lavoro non sanitario come quello del Liceo

Galilei di Erba, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il presente documento contiene, quindi, misure che rientrano nella logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle ultime disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM del 1° marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività lavorative tali misure raccomandano:

- l'attuazione con il massimo utilizzo da parte dell'organizzazione della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l'incentivazione ad usufruire delle ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- l'incentivazione alle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- la limitazione al massimo gli spostamenti all'interno del luogo di lavoro e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- per tutte le attività non sospese, l'invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Si stabilisce, con il presente documento di regolamentazione delle misure interne al luogo di lavoro del Liceo Galilei di Erba nel periodo che va dal 5 maggio 2020 al 17 maggio 2020, che oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, si applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno del luogo di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1 - INFORMAZIONE

Il datore di lavoro attraverso le modalità più idonee ed efficaci (pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale), informa tutti i lavoratori e chiunque entri in Istituto circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi *depliant* informativi. In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Istituto (in particolare, indossare i DPI, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

- fornire un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2 - MODALITA' DI INGRESSO IN ISTITUTO

Il personale dipendente, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà attenersi a dichiarare in tempo reale la temperatura corporea attraverso autocertificazione; ciò costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si precisa quanto segue:

- si fornirà l'informativa sul trattamento dei dati personali. Tale informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente;
- quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento per la prevenzione dal contagio da COVID-19, con riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento e alla conservazione dei dati fino al termine dello stato d'emergenza;
- nelle misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, in particolare, sotto il profilo organizzativo, vengono individuati i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione di eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
- il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in istituto, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, che può richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. L'attestazione è disciplinata attraverso il trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, verranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. (Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi).
- l'ingresso in istituto di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
- Il personale dopo gli opportuni accertamenti viene autorizzato ad entrare, si disinfetta le mani con apposito detergente/dispenser, firma il registro di monitoraggio degli ingressi e delle uscite delle persone in Istituto.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

Nel limite del possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi ed effettuare le consegne entrando nel parcheggio della scuola che si accede da via Volontari della Libertà, in prossimità dell'area antistante al portico in corrispondenza dell'ingresso principale dell'edificio scolastico: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per eventuali e necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire un'adeguata pulizia giornaliera.

È ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (imprese e tecnici per la manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del presente documento di regolamentazione delle misure interne al luogo di lavoro del Liceo Galilei di Erba.

4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il datore di lavoro tramite il Direttore dei servizi generali e amministrativi assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni all'interno dei locali scolastici. Si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di piani di lavoro, tastiere, schermi, mouse, stampanti, fotocopiatrici con adeguati detergenti, sia negli uffici che in qualsiasi altro locale dove viene svolta attività lavorativa in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia nel luogo di lavoro.

5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Il personale in servizio o le persone presenti in Istituto adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, il datore di lavoro, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento, vista l'attuale situazione di emergenza, è legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;

c) nella declinazione delle misure all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati si adotteranno i DPI idonei.

d) per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 3 4) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7 - GESTIONE SPAZI COMUNI (DEPOSITI/SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

L'organizzazione per la sanificazione del deposito degli indumenti da lavoro viene gestita autonomamente da lavoratori in modo da garantirsi idonee condizioni igieniche sanitarie.

Il personale addetto alla pulizia deve garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti nel locale ristoro, dei tavoli e sedie, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8 - ORGANIZZAZIONE E RIMODULAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (TURNAZIONE, SMART WORK ...)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19 e a quanto previsto dai CCNL oltre alla gestione delle attività didattiche a distanza tra docenti ed alunni e quelle tra docenti relativamente agli organi collegiali, viene attuata una rimodulazione delle attività amministrative degli uffici per il periodo dal 5 maggio 2020 al 17 maggio 2020, attraverso la turnazione del personale ATA con opportune rotazioni del lavoro in presenza, fermo restando l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, attraverso l'utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza.

Nel rispetto del distanziamento sociale e attraverso una rimodulazione degli spazi nel luogo di lavoro, oltre il dirigente scolastico (datore di lavoro) e/o il direttore sga, potranno essere presenti non più di cinque unità di personale, di cui due assistenti amministrativi, compatibilmente con la natura del lavoro d'ufficio dove contemporaneamente vengono individuate postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, un collaboratore scolastico per la gestione dell'ingresso e il centralino, e due assistenti tecnici (uno dell'area informatica e l'altro di quella scientifica); quest'ultimi lavorano nell'ambito delle proprie funzioni da soli posizionandosi negli spazi di competenza (laboratori) o opportunamente nell'espletamento di compiti individuati dal dirigente scolastico.

Data la situazione di emergenza, l'articolazione del lavoro a scuola è di natura prettamente occasionale (1 massimo 2 giorni alla settimana) dettata da necessità inderogabile di attrezzature specifiche e di materiali amministrativi d'archivio. Pertanto, al personale che svolgerà l'attività in presenza, verrà ogni volta informato da dirigente scolastico o dal direttore sga tramite e-mail del giorno e dell'orario con un preavviso di almeno tre giorni.

Al fine di evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commutin*) verranno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori favorendo l'uso del mezzo privato.

9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI (DOCENTI)

Se pur ridotti al minimo del possibile, si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, uffici). Per l'accesso in istituto è dedicata la porta principale di entrata che dà nell'atrio principale. Per l'uscita

dall'Istituto è dedicata la porta REI lato sinistro entrando nella sala studio (Foyer). In entrambi i luoghi e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno della struttura scolastica sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni descritte nel presente documento e non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo di 3 / 4 unità di personale la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia areazione dei locali. È comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO

Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. La scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nel luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente (MC) può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS, segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età (vedi documentazione allegata protezione fragili insieme agli allegati 1 e 2). Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,

effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".

13 - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE INTERNE

I soggetti firmatari del presente documento in relazione alle finalità dello stesso, qualora occorressero ulteriori e successivi aggiornamenti, s'impegnano a revisionarlo con eventuali e necessarie integrazioni, secondo le indicazioni e le linee guida fornite dalle Autorità sanitarie e dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Note

1. ↑ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea attraverso l'autocertificazione costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, con riferimento alla durata della conservazione dei dati fino al termine dello stato d'emergenza. Sotto il profilo organizzativo, sono individuati i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es, in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

2. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

PROTEZIONE PERSONE FRAGILI

L'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 recita:

" è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità ".

Per motivi di *privacy* e di segreto professionale non può essere in prima istanza il Medico Competente a segnalare all'azienda *" situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti "* come indicato nel "Protocollo condiviso" dello scorso 24 aprile.

Infatti, non a caso, la raccomandazione *" di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità"* è rivolta direttamente alla persona "fragile" ed è quindi questa che deve farsi parte attiva.

E' da considerare anche il fatto che la "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il Medico Competente.

Per cui si potrebbe procedere come segue:

- Inviare una nota informativa (vedi allegato 1) a tutti i lavoratori invitando i "lavoratori fragili" a rivolgersi al proprio Medico Curante per prescrivere malattia, (codice INPS V07.0 "necessità di isolamento e altre misure profilattiche");
- Se il MMG non prescrive la malattia, il lavoratore contatta il Medico Competente per l'adozione di eventuali misure idonee protettive.

In allegato 2 riporto un elenco di patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio.

ALLEGATO 1

All'attenzione dei Lavoratori

Ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, in particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), si prega di dare lettura del seguente disposto normativo:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, applicabili sull'intero territorio nazionale

Articolo 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

[...];

*b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o **affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita**, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; [...].*

Per quanto sopra scritto si richiede di comunicare al proprio Medico di Medicina Generale tale necessità, per provvedere ai successivi adempimenti.

Nel caso che il Medico di Medicina Generale non voglia o non possa intervenire si chiede di comunicare al Medico Competente le Vostre necessità, per provvedere ai successivi adempimenti.

ALLEGATO 2

- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
- insufficienza renale/surrenale cronica
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- tumori
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
- epatopatie croniche
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici